



OGGETTO: Contributo interpretativo in relazione alle “Vendite di liquidazione” e “Vendite promozionali” di cui agli artt. 49 e 51 della Legge regionale 22/2021.

A seguito di richiesta da parte di alcuni operatori commerciali e di alcuni comuni marchigiani, con la presente circolare si fornisce un contributo interpretativo in relazione a quanto indicato in oggetto al fine di orientare gli esercenti ed i consumatori nelle more dell'approvazione del *Nuovo Regolamento* per il commercio in sede fissa.

1) Vendite di liquidazione – art 49 Legge 22/2021.

Art. 49

(Vendite di liquidazione)

1. Le vendite di liquidazione sono effettuate in qualunque momento dell'anno previa comunicazione al SUAP competente per territorio da effettuare almeno quindici giorni prima dell'inizio delle stesse specificando i motivi, la data di inizio, la durata e l'inventario delle merci poste in liquidazione al fine di collocare sul mercato in breve tempo tutte le merci a seguito di cessazione dell'attività commerciale, cessione dell'azienda o dell'unità locale, trasferimento dell'azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo dei locali, per un periodo non eccedente le dodici settimane.

2. Durante le vendite di liquidazione è vietato introdurre nell'esercizio e nei locali di pertinenza ulteriori merci del genere di quelle oggetto dell'attività commerciale in liquidazione. Detto divieto riguarda sia le merci acquistate che quelle concesse in conto deposito.

Da una attenta lettura **dell'articolo 49** su richiamato si evince che, anche in assenza del regolamento attuativo, il contenuto della disposizione è chiaro nell'asserire che **le vendite di liquidazione possono essere effettuate senza limitazione temporale purché precedute da comunicazione ai sensi dell'art. 49 legge 22/2021.**

2) Vendite promozionali – art. 51 Legge 22/2021.

Art. 51

(Vendite promozionali)

1. Le vendite promozionali sono quelle effettuate dall'esercente dettagliante applicando sconti, reali ed effettivi, sui normali prezzi praticati, dandone informazione al consumatore tramite l'utilizzo di qualsiasi mezzo pubblicitario, ivi compresa la cartellonistica apposta in vetrina.

2. Durante le vendite promozionali i prodotti a prezzo scontato devono essere tenuti separati da quelli posti in vendita a prezzo normale.



3. *Non rientra nelle vendite promozionali la vendita di prodotti a prezzi scontati effettuata all'interno dell'esercizio commerciale senza alcuna forma pubblicitaria esterna. Si intende per pubblicità esterna anche quella effettuata in vetrina, in qualsiasi forma, ivi compresi i cartellini con l'indicazione del doppio prezzo apposti sulla singola merce esposta.*

4. Lo svolgimento delle vendite promozionali non è soggetto ad autorizzazioni preventive né a limitazioni di tipo quantitativo.

Da una lettura dell'articolo 51 si evince come in questa fattispecie, la norma non disciplina la limitazione temporale bensì la forma e la limitazione quantitativa.

Pertanto, si ritiene, che le modalità e la tempistica verranno ad essere disciplinati con il regolamento attuativo previsto dalla legge.

Nelle more dell'approvazione del Regolamento attuativo, si fa riferimento alle precedenti disposizioni di legge e regolamentari

“È vietato effettuare le vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti alle vendite di fine stagione, limitatamente agli articoli di vestiario confezionati, compresi quelli di maglieria esterna, camiceria, accessori di abbigliamento, biancheria intima, nonché abbigliamento ed articoli sportivi, calzature ed articoli in pelle e cuoio, borsetteria, valigeria ed accessori, articoli tessili, mobili ed articoli per l'arredamento.”

Sono fatte salve eventuali e successive decisioni in merito derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il Funzionario
(Michela Cinti)

Il Dirigente della P.F.
(Pietro Talarico)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.235/2010 e dal D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.